

Via Riboli, 15 – 16145 Genova
010 587323
www.studiodapelo.it

Ferie non godute: obblighi e scadenze

La normativa vigente, relativa al godimento delle ferie spettanti ai lavoratori subordinati, prevede che:

- Il datore di lavoro deve concedere e far godere almeno due settimane di ferie entro l'anno solare di maturazione, dunque entro il 31 dicembre di quest'anno per il 2015.
- Il datore di lavoro deve concedere e far godere entro il prossimo 30 giugno 2016 le restanti due settimane di ferie.

La mancata fruizione, entro il 30/06/2016, dell'eventuale maggior periodo feriale previsto dalla contrattazione collettiva non è soggetta a sanzione.

Scadenze

30.06.2016	scadenza fruizione ferie anno 2014
16.08.2016	pagamento contributi su ferie non godute anno 2014
31.12.2016	fruizione minima di 2 settimane ferie maturate anno 2016
periodo 01.01.2016 - 30.06.2017	fruizione ferie residue anno 2016
30.06.2017	scadenza fruizione ferie residue anno 2016

In ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro (es. astensione obbligatoria o facoltativa per maternità o a seguito di malattia di lunga durata), da cui sorga l'effettiva impossibilità di far fruire al dipendente nei termini stabiliti le ferie minime, le stesse potranno essere godute in un tempo successivo, che dovrà essere individuato conciliando le esigenze del datore di lavoro e quelle del lavoratore.

Pagamento delle ferie non godute

E' ammesso:

- per i periodi maturati e precedenti il 29/04/2003;
- in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro.

Contributi e sanzioni

Il datore di lavoro ed i lavoratori dovranno, entro il prossimo 30 giugno 2016, esaurire la fruizione delle ferie maturate nel 2014.

In ipotesi contraria, il datore di lavoro avrà l'obbligo di pagare i contributi all'INPS, entro il 16/08/2016.

L'importo dei contributi da versare sarà determinato applicando le percentuali dovute sull'imponibile pari al compenso spettante per le ferie non godute.